

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VI - Procedimenti speciali
Titolo V-bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova

Art. 464-novies Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova

1. Nei casi di cui all'articolo [464-septies](#), comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta.